

**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

DECRETO 20 febbraio 1997

Scioglimento della società cooperativa edilizia «La Rocca», in Roccasasale.

IL DIRETTORE

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI L'AQUILA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precedenti articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

1) società cooperativa edilizia «La Rocca», con sede in Roccasasale, costituita per rogito notaio Papa Ferdinando in data 9 febbraio 1984, rep. 1781, reg. soc. 1151, tribunale di Sulmona, B.U.S.C. n. 1463/203598.

L'Aquila, 20 febbraio 1997

Il direttore: SABATINO

97A2193

DECRETO 25 febbraio 1997

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Taib», in Vittorito.

IL DIRETTORE

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI L'AQUILA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precedenti articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del

codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

1) società cooperativa edilizia «Taib», con sede in Vittorito, costituita per rogito notaio Pettinelli Francesco in data 27 febbraio 1979, rep. 87410, reg. soc. 776, tribunale di Sulmona, B.U.S.C. n. 1180/166904.

L'Aquila, 25 febbraio 1997

Il direttore: SABATINO

97A2194

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO**

DECRETO 27 febbraio 1997

Adeguamento della tariffa professionale dei consulenti in proprietà industriale.

**IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO**

Visto il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338, che demanda ad un regolamento la disciplina della professione di consulente in proprietà industriale;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1995, n. 342, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 1995, concernente il predetto regolamento ed, in particolare, il suo art. 21 relativo alle modifiche ed aggiornamenti della tariffa professionale;

Visto il decreto ministeriale 8 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 27 novembre 1982, relativo all'approvazione della prima tariffa professionale dei consulenti in proprietà industriale;

Visto l'art. 24, comma 3, del decreto ministeriale n. 342/1995 che prevede la modifica della tariffa professionale entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore per includervi le tariffe relative agli adempimenti in materia di marchi d'impresa;

Visto il decreto ministeriale 2 settembre 1991 relativo al secondo aggiornamento della tariffa professionale dei consulenti in proprietà industriale;

Ritenuta la necessità di apportare variazioni alle tariffe professionali ed in particolar modo di aumentare congruamente, al fine di adeguarli al generale aumento del costo della vita, i minimi ed i massimi delle voci contenute nelle tabelle attualmente in vigore;

Su proposta presentata in data 16 aprile 1996, dal Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprietà industriale, ai sensi dell'art. 16, lettera d), del decreto ministeriale 30 maggio 1995, n. 342, sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 8 novembre 1982, concernente l'approvazione della tariffa professionale dei consulenti in proprietà industriale (in prosieguo «decreto ministeriale»), già modificato negli importi tariffari con il decreto 2 settembre 1991, è aggiornato nei valori monetari secondo quanto disposto nei successivi articoli e, stante il decreto ministeriale n. 342/1995 citato nelle premesse, sono determinati gli onorari e le indennità spettanti agli iscritti alla sezione marchi dell'albo dei consulenti in proprietà industriale.

Art. 2.

L'art. 13 del decreto ministeriale è sostituito dal seguente:

1) Indennità.

Al consulente in proprietà industriale, indipendentemente dalle spese e dagli onorari determinati in base alla presente tariffa, e sempre cumulativamente con essi, spettano le seguenti indennità:

a) di trasferta e di assenza dallo studio:

1) nel luogo dove ha sede lo studio:

per brevi accessi L. 13.000
per mezza giornata » 49.000
per una giornata » 91.000

2) fuori dal luogo ove ha sede lo studio:

per brevi accessi L. 49.000
per mezza giornata » 78.000
per una giornata » 117.000

3) i tempi di cui sopra sono commisurati all'orario dello studio professionale;

b) di comunicazione: lettere, telegrammi e telefonate, oltre le spese e gli onorari per ciascuno: da L. 4.000 a L. 8.000;

c) di scritturazione: per scrittura a macchina, riproduzione o stampa per ogni facciata degli originali e per frontespizi:

1) a tipo descrittivo (relazione): da L. 2.000 a L. 4.000;

2) a tipo di prospetto numerico-tabella o rappresentazione di formula: da L. 4.000 a L. 8.000;

3) per ogni facciata di copia e fotocopia successiva: L. 1.000;

d) di ricerche d'archivio: per ricerche di atti e documenti nel proprio archivio:

1) per i primi tre anni dall'inizio della pratica (oltre la sessione con il cliente, eventuale corrispondenza e spedizione): da L. 12.000 a L. 27.000;

2) successivamente ai primi tre anni: aumento del 20% per ciascun anno o frazione di anno;

e) di copia ed estratti: per il rilascio di copie e di estratti di atti e documenti nel proprio archivio (oltre le indennità di scritturazione o fotocopia): da L. 5.000 a L. 21.000;

f) di visura per ispezione di registri, atti e documenti presso uffici pubblici e privati, professionisti e

simili, diritto fisso (oltre a quanto previsto dal punto del presente articolo e nel successivo art. 16): da L. 5.000 a L. 12.000;

g) di fotocopia: per ogni fotocopia L. 1.000.

Art. 3.

L'art. 14 del decreto ministeriale è sostituito dal seguente:

1) Onorari per prestazioni e rappresentanza a fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi e alla Commissione dei ricorsi in tema di marchi:

a) accettazione del mandato e firma lettera di incarico L. 155.00

b) protocollo e formazione del fascicolo » 27.00

c) domanda e dichiarazione di protezione (redazione, collazione, documentazione, copie e allegati, firma) » 185.00

d) preparazione bollettini e pagamento tasse CC.GG. (tassa di domanda) » 40.00

e) deposito domanda di primo deposito e allegati presso U.P.I.C.A., con successivo ritiro ricevuta, trasmissione al cliente, annotazione scadenze » 104.00

f) deposito domanda di rinnovo senza modifiche » 85.00

g) deposito domanda di rinnovo con modifiche » 104.00

h) verifica e deposito successivo di ogni altro atto e documento presso l'U.P.I.C.A., con successivo ritiro ricevuta e trasmissione cliente » 66.00

i) per pagamento multa in caso di rinnovo tardivo entro sei mesi dalla scadenza » 78.00

l) deposito di marchio collettivo con annesso regolamento - cumulabile con le voci a), b), c), d), e) » 400.00

m) rinnovo di marchio collettivo » 400.00

n) pagamento tasse per ciascuna classe supplementare oltre la prima » 78.00

o) ottenimento di copia autentica » 91.00

p) comunicazione al cliente di una nota ministeriale, redazione e deposito di una risposta relativa alla domanda (escluso il lavoro preparatorio) » 130.00

q) assunzione dell'incarico di un ricorso e presentazione dell'appello formale alla commissione dei ricorsi (escluso il lavoro preparatorio) » 261.00

r) ottenimento copia di certificato di marchio (oltre alle indennità di fotocopia) » 40.00

s) domanda di <i>restitutio in integrum</i> : redazione, collazione della documentazione copie ed allegati — escluso il lavoro di consulenza e preparazione documenti atti — cumulabile con le voci b), d), e), h)	L. 155.000	o) assunzione dell'incarico di un ricorso e presentazione dell'appello formale alla Commissione dei ricorsi (escluso il lavoro preparatorio)	L. 261.000
t) domanda di trascrizione o annotazione (cessione, licenza, o cancellazione di licenza, rinuncia, fusione, incorporazione): redazione, collazione della documentazione, copie ed allegati — escluso il lavoro di consulenza e preparazione documentazione atti cumulabile con le voci b), d), e), h):		p) ottenimento copia brevetto o domande di brevetto (oltre alle indennità di fotocopia)	» 40.000
1) per una registrazione/domanda di marchio	» 155.000	q) domanda <i>in restitutio in integrum</i> : redazione, collazione della documentazione, copie ed allegati — escluso il lavoro di consulenza e preparazione documenti atti — cumulabile con le voci b), c), f), h)	» 155.000
2) per ogni registrazione/domanda di marchio successiva	» 57.000	r) domanda di trascrizione o annotazione (cessione, licenza o cancellazione di licenza, rinuncia, fusione, incorporazione): redazione, collazione della documentazione, copie ed allegati — escluso il lavoro di consulenza e preparazione documentazione atti — cumulabile con le voci b), e), f), h):	
u) istanza di ritiro di una domanda di registrazione di marchio	» 91.000	1) per un brevetto per invenzione o modello industriale	» 155.000
2) Onorari per prestazioni e rappresentanza di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi e alla Commissione dei ricorsi in tema di brevetti e modelli:		2) per ogni brevetto per invenzione o modello industriale successivo	» 57.000
a) accettazione del mandato e firma lettera di incarico	L. 155.000	s) iscrizione di licenza di diritto o cancellazione di essa: redazione, collazione della documentazione, copie ed allegati — escluso il lavoro di consulenza e preparazione documentazione atti — cumulabile con le voci b), c), f), h):	
b) protocollo e formazione del fascicolo	» 27.000	1) per un brevetto	» 130.000
c) domanda (redazione, collazione, documentazione, copie e allegati, firma)	» 185.000	2) per ogni brevetto successivo	» 33.000
d) nomina degli inventori (controllo, redazione e firma atto)	» 66.000	t) istanza di ritiro di una domanda di brevetto per invenzione o modello industriale, inclusa la presentazione	» 91.000
e) preparazione bollettini e pagamento tasse CC.GG. (tassa di domanda, annualità, stampa, ecc.)	» 40.000	u) pagamento delle tasse annuali di brevetto (escluse le tasse CC.GG. ma inclusa la preparazione del bollettino, deposito all'U.P.I.C.A., inoltre ricevuta al cliente):	
f) deposito domanda e allegati presso U.P.I.C.A., con successivo ritiro ricevuta, trasmissione al cliente, annotazione scadenze	» 104.000	1) in regime di abbonamento (con pagamento automatico fino a disdetta):	
g) deposito contemporaneo alla domanda di ciascuna tavola di disegni e pagamento tassa stampa relativa	» 27.000	dalla 4 ^a alla 10 ^a	» 78.000
h) verifica e deposito successivo di ogni altro atto e documento presso U.P.I.C.A., con successivo ritiro ricevuta e trasmissione al cliente	» 66.000	dalla 11 ^a alla 20 ^a	» 104.000
i) successiva presentazione della richiesta per immediata accessibilità della domanda al pubblico	» 66.000	2) con avviso di scadenza per via postale e tramite raccomandata nel periodo di mora:	
l) le descrizioni di invenzione oltre le 10, 20, 50, 100 pagine danno luogo ad un supplemento rispettivamente del 20, 40, 60, 80% sulla voce 3 per il pagamento delle maggiori tasse di CC.GG. relative e per il maggior lavoro di collazione	» 91.000	dalla 4 ^a alla 10 ^a	» 104.000
m) ottenimento di copia autentica	» 91.000	dalla 11 ^a alla 20 ^a	» 130.000
n) comunicazione al cliente di una nota ministeriale, redazione e deposito di una risposta relativa alla domanda (escluso il lavoro preparatorio)	» 130.000	y) pagamento della mora (come sopra) entro sei mesi dalla scadenza	» 78.000
		w) pagamento delle tasse quinquennali per modelli ornamentali e di utilità (escluse le tasse CC.GG. ma inclusa la preparazione dei bollettini, deposito all'U.P.I.C.A. inoltre ricevuta al cliente)	» 257.000

z) pagamento delle tasse quinquennali per modelli multipli L. 321.000

N.B.: Il deposito multiplo di modelli ornamentali da luogo ad un aumento del 50% sulle voci b) e c).

Art. 4.

L'art. 15 del decreto ministeriale è sostituito dal seguente:

1) Onorari per prestazioni di concetto e di attuazione.

Per le prestazioni di concetto e di attuazione sottospecificate, spettano al consulente in proprietà industriale i seguenti onorari. Questi si intendono riferiti a prestazioni di durata normale. Per quelle di maggior durata, gli onorari sono maggiorati, se opportunamente motivati.

a) Interventi personali:

1) consultazione, con esame e definizione della pratica senza seguito:

minimo	L. 40.000
massimo	» 200.000

2) sessione informativa, con il cliente o con terzi all'inizio della pratica, per ogni ora o frazione di ora:

minimo	» 40.000
massimo	» 78.000

3) sessione informativa, con il cliente o con terzi nel corso della pratica, per ogni ora o frazione di ora:

minimo	» 78.000
massimo	» 155.000

4) congressi e conferenze (riunioni di più parti aventi interessi in comune):

minimo	» 57.000
massimo	» 418.000

5) congressi e conferenze (riunioni di più parti aventi interessi in contrasto):

minimo	» 104.000
massimo	» 468.000

6) interventi per assistenza e discussione innanzi a funzionari del P.U.L.B.M.:

minimo	» 104.000
massimo	» 261.000

7) assistenza nella discussione orale di un ricorso di fronte alla Commissione dei ricorsi:

minimo	» 235.000
massimo	» 468.000

b) per gli interventi a mezzo telefono gli onorari di cui ai punti 1), 2) e 3) possono ridursi fino al 75% in relazione al contenuto ed alla durata della comunicazione;

c) per interventi di cui ai precedenti punti 4), 5), 6) e 7) è escluso il lavoro preparatorio e si terrà conto della durata dei medesimi e delle difficoltà che la prestazione comporta.

Art. 5.

L'art. 16 del decreto ministeriale è sostituito dal seguente:

1) Onorari a tempo:

a) gli onorari a tempo si applicano alle prestazioni non altrimenti specificate nella tariffa e sono liquidati in base alle ore e frazioni di ora impiegate;

b) l'onorario per ogni ora di prestazione è L. 130.000;

c) le ore non possono superare il numero di otto una stessa giornata;

d) per le prestazioni compiute in condizioni particolare disagio ed urgenza detti compensi possono essere aumentati fino al 50% (cinquanta per cento).

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 1997

p. Il Ministro: LADU

97A2112

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 febbraio 1997

Adozione di misure supplementari contro la propagazione del Thrips palmi Karny presente in vegetali di Ficus L. origin del Regno dei Paesi Bassi.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1931, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1931, n. 2504;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera, modificata da ultimo decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1972, n. 373;

Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CE del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 364, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente